DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 4

Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Nel decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, all'articolo 1, comma 3, le parole: "le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni a loro volta assegnano il contributo entro un mese dal ricevimento". La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e la novazione soggettiva di mutui della specie gia' concessi, puo' avvenire, in aggiunta ai soggetti gia' individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Versione in vigore dal 29 giugno 1995, non più in vigore dal 29 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 255

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-1995/art-4-perdite-delle-aziende-degli-enti-locali-e-mutui/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it